

SERVIZIO DI CASSA CONTINUA

SEZ. I) INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA SPA (codice ABI 5550.9)
Società per azioni con sede legale e amministrativa in Lanciano, viale Cappuccini n. 76
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese 00391250693 - Iscrizione all'Albo delle Banche 5063
Capitale Sociale al 31/12/2010: € 57.367.368,00 - Riserve al 31/12/2010: € 240.554.818,00
Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna - 5387.6
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente alla "Convention on Credit transfers in euros"
("Convenzione per i bonifici in euro")
Aderente alla Convenzione Interbancaria sui Pagamenti (ICP) - Aderente al Consorzio Patti Chiari
Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie
– ADR.
Sito internet www.bpls.it, indirizzo e-mail info@bpls.it
Telefono 0872/7041 (centralino) – Fax 0872/704260

SEZ. II) CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Struttura e funzione economica

Il servizio di cassa continua consente al Correntista di far pervenire alla Banca, anche fuori dal normale orario di cassa, determinati valori (contanti, assegni e vaglia) che, se riscontrati regolari alla successiva apertura degli sportelli, saranno accreditati sul conto allo stesso intestato.

I valori vengono inseriti in un contenitore, dotato del congegno necessario per l'apertura dello sportello esterno della cassa continua, ed introdotti nella apposita apertura.

Principali rischi (generici e specifici)

eventuali ritardi o disguidi in merito ai termini di presentazione degli assegni bancari, circolari e/o vaglia immessi nei contenitori.

SEZ. III) CONDIZIONI ECONOMICHE

Recupero spese per invio comunicazioni periodiche	€ 0,90
Recupero spese per invio altre comunicazioni previste dalla normativa sulla trasparenza	€ 0,00

SEZ. IV) CONDIZIONI CONTRATTUALI**Limitazione della responsabilità della Banca prima del ritiro e verifica dei contenitori.**

Il correntista può immettere nei contenitori esclusivamente contante, assegni e vaglia, con esclusione ogni altro valore o documento, ed in particolare di tutto quanto possa arrecare danno, costituire pericolo o riuscire comunque di pregiudizio alle persone o alle cose. La Banca, sino a quando non ha ritirato i contenitori e verificato il loro contenuto, risponde verso il correntista solo dell'idoneità dell'impianto, salvo il caso fortuito o di forza maggiore.

La Banca è sollevata da ogni responsabilità per eventuali ritardi o disagi in merito ai termini di presentazione degli assegni bancari, circolari e/o vaglia immessi nei contenitori, così come per l'inserimento nel contenitore di documenti o valori diversi da quelli espressamente contemplati nel contratto.

Verifica dei valori immessi : prova dei versamenti e del loro ammontare.

L'apertura del mezzo di custodia nel quale affluiscono i contenitori e la verifica del loro contenuto sono effettuati giornalmente, esclusi i giorni non lavorativi, dopo l'apertura degli sportelli, da un cassiere insieme con un altro dipendente della Banca, ovvero, in caso di utilizzo di soggetti esterni, da parte di due addetti qualificati di tale soggetto.

La nota contabile di accredito dei valori riscontrati dalla Banca costituisce prova del versamento e del suo ammontare.

La constatazione dei valori effettuata dalla Banca ovvero dagli addetti esterni, come sopra detto, sarà dal correntista riconosciuta esatta ed accettata.

In caso di mancato ricevimento della nota contabile, il correntista deve darne comunicazione scritta alla Banca non oltre il quinto giorno successivo a quello (lavorativo o non) in cui è stata effettuata la rimessa.

Accreditamento dell'ammontare dei valori accertati in caso di riscontro di irregolarità.

La Banca, qualora riscontri irregolarità di qualsiasi genere nel contante o nei titoli immessi nei contenitori, o differenze tra l'accertata consistenza dei valori e le indicazioni risultanti dalla distinta di versamento, ne darà tempestiva comunicazione scritta al correntista e procederà alla registrazione del versamento per il solo importo accertato.

Facoltà di revoca, sospensione e modifica dell'uso del servizio.

La Banca si riserva, in qualunque momento, la facoltà di revocare, sospendere o modificare l'uso del servizio, dandone comunicazione al correntista. Nel caso di revoca e, a richiesta della banca, nel caso di sospensione del servizio, il correntista è tenuto alla restituzione dei contenitori, della chiave e/o della tessera in suo possesso.

In nessun caso la Banca risponde delle conseguenze eventualmente derivanti da temporanee interruzioni del servizio per cause ad essa non imputabili.

Responsabilità del correntista nell'utilizzazione dell'impianto.

Il correntista assume piena e completa responsabilità per i danni di qualunque genere, diretti e indiretti, che dovesse subire o che potessero derivare alla Banca o a terzi sia a causa della imperfetta esecuzione, da parte del correntista, delle operazioni di apertura e di chiusura degli sportelli esterni, sia dal cattivo uso dal danneggiamento o smarrimento dei contenitori, della chiave e/o della tessera.

Il correntista è tenuto a seguire le istruzioni della Banca per l'uso dell'impianto e, dichiarando di avere preso esatta conoscenza del suo funzionamento, assume ogni responsabilità anche per l'operato delle persone da lui incaricate.

Modifica alle condizioni contrattuali ed economiche.

La Banca, ove ricorra un giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali applicate al rapporto. Tali modifiche saranno rese note al cliente mediante apposita comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo n. 385/93.

Il cliente ha diritto, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui sopra, di recedere dal rapporto senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Foro competente.

Per ogni controversia che potesse sorgere in merito al Servizio di Cassa Continua sarà competente l'Autorità Giudiziaria del luogo in cui si trova la sede legale della Banca ovvero la Dipendenza della Banca ove è ubicato l'impianto di cassa continua utilizzato dal correntista.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca istituito presso la Direzione Generale, **Viale Cappuccini 76 - 66034 Lanciano**, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito

www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Conciliazione

Il Cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.

SEZ. V) LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Mezzo di custodia

E' l'impianto della cassa continua, dotato di sportello all'esterno della Dipendenza, attraverso il quale vengono immessi in apposita camera blindata i contenitori o "bussolotti" nei quali vengono inseriti dal Correntista i valori.